

REP. N. 3/2018

**SCHEMA DI ACCORDO PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA - FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA PER LA CONCESSIONE DI UN ANTICIPO DELL'AIUTO PREVISTO DAL REG. CE N. 1305/2013, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR**


TRA

l'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - **ARCEA**, con sede in Catanzaro, "Cittadella Regionale" -Loc. Germaneto, P.I. 02868170792, [direzione@pec.arcea.it](mailto:direzione@pec.arcea.it), che interviene nel presente atto in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Dott. Maurizio Nicolai, nato a Roma il 1<sup>o</sup> dicembre 1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell' ARCEA;

E


CreditAgri Italia S.c.p.A., con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio 43, codice fiscale e partita iva 02397650926, capitale sociale al 31/12/2017 pari a 5.000.024,26 i.v. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 1285987, iscrizione, come "Consorzio di garanzia collettiva dei fidi", all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca d'Italia previsto dall'art. 106 del TUB al n. 19556.0, pec: [creditagriitalia@pec.creditagri.com](mailto:creditagriitalia@pec.creditagri.com), che interviene nel presente atto nella persona del Vice Presidente Franco Angiolino Gatti, nato a Cazzago San Martino, prov. BS, il 27/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede legale di CreditAgri Italia S.c.p.A., di seguito denominata, **Confidi** o Ente Garante (di seguito ciascuna una "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**")

"Cittadella Regionale" Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro  
[direzione@pec.arcea.it](mailto:direzione@pec.arcea.it) "Ufficio del Direttore"



**VISTI:**

- ✓ Il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  
- ✓ Il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i;
  
- ✓ Il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i;
  
- ✓ Il Regolamento delegato UE n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
  
- ✓ Il Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);




- ✓ Il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e abroga il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
  
- ✓ Il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli le cauzioni e la trasparenza;

**VISTI, ALTRESI':**

- ✓ La legge nr. 348 del 10 Giugno 1982: "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici";
  
- ✓ D.Lgs nr. 141/2010: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività' finanziaria e dei mediatori creditizi (GU Serie Generale n.207 del 04-09-2010 - Suppl. Ordinario n. 212);
  
- ✓ La Legge del 28 luglio 2016, n. 154: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016);
  
- ✓ La Delibera di Agea Coordinamento nr. 33 del 31 Maggio 2017 avente ad oggetto: costituzione di garanzie a favore di Agea" con la quale è stato deliberata la possibilità di accettare fidejussioni, emesse da

*"Cittadella Regionale" Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro*  
*direzione@pec.arcea.it "Ufficio del Direttore"*





consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'Albo degli Intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e sottoposti alla vigilanza della Banca D'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo;

- ✓ La nota di Agea Organismo Pagatore – Ufficio Monocratico del 25/01/2018 prot. Agea – ORPUM - nr. 0005810 con la quale è stato chiesto, conformemente alla Delibera di cui sopra, l'iscrizione di CreditAgritalia nel Registro delle Garanzie, inserendola nel novero dei soggetti abilitati a rilasciare garanzie in favore di Agea;

**PREMESSO CHE:**

- ✓ La normativa europea prevede che in caso di richiesta, da parte di un beneficiario che ha presentato domanda di finanziamento, di un anticipo sulla spesa autorizzata, l'Organismo Pagatore (di seguito "O.P."), prima di procedere al pagamento, richieda al soggetto stesso una garanzia valida ai sensi dei Regolamenti sopra indicati;
- ✓ In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente O.P. il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento (se tale possibilità è prevista nel Programma di Sviluppo Rurale). L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e l'importo garantito deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato;
- ✓ Il presente accordo (di seguito "Accordo") ha come obiettivo principale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea ed al contempo semplificare il rilascio di polizze fideiussorie in favore dei beneficiari di aiuti (contraenti) sia in termini amministrativi che in termini finanziari;




**RILEVATO CHE:**

- ✓ Sono ammesse unicamente garanzie rilasciate da Enti assicurativi con stabile organizzazione in Italia che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni oppure da Enti Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fidejussioni da parte di Banca d'Italia.
- ✓ L'ARCEA in qualità di beneficiario della garanzia ha facoltà di individuare le caratteristiche contrattuali e procedurali circa l'emissioni delle garanzie stesse effettuando, altresì, delle proprie valutazioni anche sulla base indicazioni provenienti da altri O.P. o dall'Organismo di Coordinamento nonché tenendo conto dell'elenco annualmente redatto dall'IVASS e/o Banca D'Italia;

**RILEVATO, ALTRESI', CHE:**

- ✓ Gli intermediari Finanziari, iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari, previsto dall'art. 106 del T.U.B sono assoggettati ad una disciplina di "vigilanza equivalente" a quella applicata alle Banche;
- ✓ CreditAgritalia è un Intermediario Finanziario vigilato da Banca d'Italia, iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari;
- ✓ Il nuovo "Albo Unico" è stato istituito con la riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario, realizzata con il D. Lgs 141/2010 e successivi decreti attuativi, entrata in vigore l'11 luglio 2015;
- ✓ Nell'ambito della nuova categoria degli "Intermediari Finanziari 106", CreditagriItalia si configura come un Confidi, soggetto che svolge come attività prevalente il "rilascio di garanzia collettiva dei fidi", quindi intermediario abilitato al rilascio di fidejussioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici;
- ✓ CreditagriItalia è un intermediario abilitato al rilascio di fidejussioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici di cui all'art. 1 della legge nr. 348 del 10 Giugno 1982 che disciplina le modalità con cui può essere costituita una cauzione a favore dello Stato e di altri Enti Pubblici;
- ✓ L'articolo di cui al punto precedente è stato modificato dall'art. 13 della Legge del 28 luglio 2016, n. 154 che prevede espressamente che le cauzioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici possono essere costituite da fidejussioni rilasciate da "... consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al



decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca D'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;

- ✓ La Società di cui sopra ha come caratteristica distintiva quella di essere un "Confidi agricolo", visto che oltre il 50% delle PMI associate opera nel settore primario;

#### CONSIDERATO CHE:


- ✓ La garanzia, per essere ritenuta valida e quindi accettata dall'ARCEA, deve essere conforme e rispettare le condizioni generali disciplinate nel modello garanzia approvata da Arcea;
- ✓ Gli schemi di garanzia adottati da Arcea, devono essere osservati dagli Istituti garanti autorizzati;

#### CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- ✓ L'erogazione degli anticipi deve avvenire solo dopo aver effettuato tutti i controlli previsti dalle Circolari/Istruzioni Operative Arcea vigenti, nel rispetto delle scadenze/rinnovi previsti per i modelli di garanzie adottate dall'OP;

#### Nella garanzia scritta sono precisati:

- ✓ Obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
  - ✓ Importo massimo che il garante si obbliga a pagare;
  - ✓ L'impegno congiunto e solidale del garante con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla richiesta bonaria di restituzione, ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta qualora la garanzia divenga incamerabile
  - ✓ La durata della garanzia;
- 
- ✓ La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo (art. 17 Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014);
  - ✓ La cauzione non viene richiesta quando l'importo garantito è inferiore a 500 euro (art. 18 Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014), ma viene comunque richiesto un impegno scritto del beneficiario dell'aiuto di pagare una somma equivalente a quella dell'eventuale cauzione in caso di inadempienza dell'obbligo;





- ✓ La cauzione può essere sostituita da un'altra, quando l'Organismo Competente la valuta inadeguata o insoddisfacente o non offre una copertura di durata sufficiente (art. 19 Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014);
- ✓ Le garanzie devono essere svincolate nei modi e nei termini previsti dagli artt. 24 e 27 del Regolamento Delegato UE N. 907/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014, dopo aver acquisito conferma dell'avvenuto adempimento degli obblighi da parte del beneficiario dell'aiuto;

### LE PARTI CONVENGONO

- ✓ L'Ente Garante unitamente al beneficiario dell'aiuto (contraente) sottoscriverà la garanzia secondo il modello di garanzia approvato ed adottato da Arcea;
- ✓ Sulla base della richiesta presentata dal contraente e secondo il modello di garanzia di cui sopra, l'Ente Garante garantirà le migliori condizioni di mercato al momento di sottoscrizione della polizza fideiussoria;
- ✓ L'Ente Garante dovrà effettuare l'istruttoria di propria competenza necessaria all'emissione ed alla successiva sottoscrizione della polizza o di eventuale appendice della stessa entro e non oltre un periodo massimo di 15 giorni, rispettando al contempo la tempistica di risoluzione/riscontro circa le richieste avanzate da Arcea e previste nelle condizioni generali della garanzia;
- ✓ Nell'ambito delle valutazioni da condurre in sede dell'istruttoria propedeutica all'emissione/sottoscrizione della garanzia, dovrà tenersi conto anche della presenza di eventuali premi PAC annualmente percepiti dal beneficiario dell'aiuto (contraente);
- ✓ Arcea metterà a disposizione dei possibili soggetti interessati, tramite il proprio sistema informativo, il modello di garanzia da adottare secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- ✓ Arcea, previo accordo tra Ente garante e beneficiario dell'aiuto (contraente), è disposta alla canalizzazione dei premi presso un conto corrente concordato tra le parti;
- ✓ Arcea, nel caso di accordi tra le parti, potrà iscrivere pegno sui diritti ascritti al beneficiario;




- ✓ Arcea si impegna a veicolare, anche mediante l'uso del proprio sistema informativo o mediante l'uso di idonei strumenti informatici, le richieste pervenute dai beneficiari di aiuti e premi comunitari complete con le analisi dei diritti acquisiti dai singoli contraenti, laddove posseduti;
- ✓ L'Accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte nel presente Accordo. Resta fermo che la Banca/Assicurazione aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo.
- ✓ Le Parti potranno recedere in qualunque momento dall'Accordo, previa comunicazione scritta inviata all'altra Parte ai recapiti indicati in epigrafe e senza alcun preavviso, fermo restando il rispetto degli impegni già assunti ai sensi dello stesso Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Data: 30.02.28

Per l' ARCEA  
Dott. Maurizio Nicolò



Per Creditagri Italia  
Dott. Franco Angiolino Gatti

